



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 dicembre 2012 (12.12)
(OR. en)**

17540/12

**Fascicoli interistituzionali:
2012/0242 (CNS)
2012/0244 (COD)**

**EF 303
ECOFIN 1052
CODEC 2994**

RELAZIONE

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. prop. Comm.:	13917/10 EF 117 ECOFIN 543 CODEC 879
Oggetto:	Regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 12 settembre 2012 la Commissione, conformemente al mandato ricevuto in occasione del vertice della zona euro del 29 giugno 2012, ha presentato un pacchetto composto di due elementi:
 - una proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (la proposta BCE)¹ basata sull'articolo 127, paragrafo 6 del TFUE;
 - una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)² (la proposta ABE) basata sull'articolo 114 del TFUE.

¹ Doc. 13683/12.

² Doc. 13682/12.

2. La proposta BCE intende introdurre un meccanismo di vigilanza unico, al cui interno coopereranno la BCE e le autorità nazionali competenti. In particolare, la BCE svolgerà un'ampia gamma di compiti fondamentali di vigilanza degli enti creditizi negli Stati membri della zona euro. Nell'ottica di mantenere e approfondire il mercato interno, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro avranno diritto di partecipare al meccanismo di vigilanza unico.
3. La proposta ABE è volta ad apportare le modifiche necessarie al regolamento ABE per evitare la frammentazione del mercato interno a seguito della creazione del meccanismo di vigilanza unico.
4. Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere in merito al regolamento ABE 15 novembre 2012. La Banca centrale europea ha adottato il parere sul regolamento BCE e sul regolamento ABE il 27 novembre 2012. La commissione ECON del Parlamento europeo ha adottato le sue relazioni sulle proposte il 29 novembre 2012.
5. Il Consiglio europeo del 18-19 ottobre 2012 concludeva tra l'altro: "...il Consiglio europeo invita i legislatori a proseguire i lavori concernenti le proposte legislative sul meccanismo di vigilanza unico in via prioritaria, con l'obiettivo di trovare un accordo sul quadro legislativo entro il 1° gennaio 2013."³
6. La proposta ABE è soggetta alla procedura legislativa ordinaria e la presidenza ha tenuto contatti informali con il Parlamento europeo il quale ha manifestato l'intenzione di cercare un accordo in prima lettura. La decisione sulla proposta BCE sarà presa conformemente alla procedura di cui all'articolo 127, paragrafo 6 del trattato (unanimità in sede di Consiglio e consultazione del Parlamento). Una volta raggiunto un accordo in sede di Consiglio ECOFIN, la presidenza intende pertanto avviare negoziati con il Parlamento ad un ritmo accelerato al fine di raggiungere quanto prima un accordo tra le istituzioni.
7. Il Consiglio ECOFIN ha esaminato le proposte di compromesso presentate dalla presidenza nella sessione del 4 dicembre. A seguito di tale esame il Coreper è stato incaricato di riesaminare il testo in vista della presentazione di un testo di compromesso per un accordo in sede di Consiglio ECOFIN del 12 dicembre.

³ Doc. EUCO 156/12.

8. In linea con tali conclusioni, la presidenza ha presentato un testo di compromesso sia sulla proposta BCE (doc. 17538/12 EF 301 ECOFIN 1050) sia sulla proposta ABE (doc. 17539/12 EF 302 ECOFIN 1051 CODEC 2993) ai fini di un accordo.

II. SITUAZIONE ATTUALE

9. In seguito alle discussioni del 10 dicembre in sede di COREPER, la presidenza ritiene che sia stato ormai raggiunto un accordo molto ampio sulla maggior parte del testo del regolamento BCE, sebbene restino in sospeso alcune questioni chiave brevemente illustrate di seguito. Sul regolamento ABE le discussioni ruotano ormai su un'unica questione politica, ossia le disposizioni di voto dell'ABE riguardo al voto a maggioranza qualificata (vedasi la sezione sottostante). I testi di compromesso più recenti elaborati dalla presidenza, figuranti nei documenti 17538/12 e 17539/12, tengono conto delle discussioni svoltesi in sede di COREPER il 10 dicembre.

A. Modifiche delle modalità di voto in seno all'ABE (articolo 1, paragrafo 7, della proposta ABE):

10. Il Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre 2012 concludeva tra l'altro: "Occorre assicurare ... un trattamento e una rappresentanza equi degli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico, facciano essi parte della zona euro o no. È importante assicurare condizioni di parità tra gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e quelli che non vi partecipano, nel pieno rispetto dell'integrità del mercato unico dei servizi finanziari. Tenendo conto dei possibili sviluppi nella partecipazione al meccanismo di vigilanza unico, è necessaria una soluzione accettabile ed equilibrata riguardo alle modifiche delle modalità di voto e alle decisioni ai sensi del regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea (ABE) che sia in grado di garantire un processo decisionale non discriminatorio ed efficace all'interno del mercato unico. ..."
11. A seguito delle discussioni tenute dal Coreper il 10 dicembre, la presidenza presenta ora un testo notevolmente modificato che si discosta dalla proposta della Commissione su vari aspetti fondamentali, più in particolare per quanto riguarda le modalità di voto in seno all'ABE, al fine di assicurare parità di condizioni tra gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e quelli che non vi partecipano, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo.

12. In particolare, mentre la proposta della Commissione richiedeva un voto a maggioranza semplice con almeno tre voti di Stati membri partecipanti e tre voti di Stati membri non partecipanti, il testo ora richiede una doppia maggioranza semplice, ossia una maggioranza semplice in entrambi i gruppi.
13. Laddove il regolamento ABE richiede un voto a maggioranza qualificata, la presidenza invita il Consiglio a scegliere tra due opzioni: la proposta della Commissione, che prospetta di lasciare immutate le regole sulla maggioranza qualificata (opzione A) e una proposta della presidenza che contiene un'ulteriore garanzia per gli Stati membri non partecipanti (opzione B). L'ultima opzione prevede che qualsiasi maggioranza qualificata debba comprendere almeno una maggioranza semplice di membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti e di membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti.

B. Distribuzione delle competenze, dei compiti e dei poteri tra la BCE e le autorità nazionali competenti (articolo 5 della proposta BCE)

14. Il **Consiglio europeo** ha concluso tra l'altro: "Il meccanismo di vigilanza unico sarà fondato sugli standard più elevati in materia di vigilanza bancaria e la BCE sarà in grado di effettuare, in modo differenziato, la vigilanza diretta."
15. La **proposta della Commissione** ha attribuito alla BCE un'ampia gamma di compiti per quanto riguarda tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, ma è risultata lacunosa in merito ai ruoli ricoperti rispettivamente dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti nella loro prevista collaborazione nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico.
16. Nel sottolineare in modo esplicito il principio basilare della responsabilità della BCE ai fini del funzionamento efficace e coerente del meccanismo di vigilanza unico, la **presidenza** ha introdotto varie modifiche rilevanti⁴ volte ad assicurare un equilibrio concreto tra i compiti della BCE, la quale sarà incaricata della vigilanza diretta di tutte le banche significative, e delle autorità nazionali competenti, le quali saranno incaricate di una serie di compiti di vigilanza sotto la responsabilità generale della BCE per le banche meno significative.

⁴ Vedere relazione al Consiglio del 4 dicembre (documento 17413/12).

17. Sebbene la discussione in sede di COREPER abbia evidenziato un ampio sostegno a favore dell'orientamento della presidenza, è emersa altresì in particolare l'esigenza di definire con precisione sufficiente ciò che costituisce una banca "meno significativa". A seguito delle discussioni la presidenza ha ulteriormente perfezionato il testo di compromesso, ma non si è ancora delineato un accordo pieno tra tutte le delegazioni. La presidenza ritiene che il testo di compromesso rappresenti il miglior equilibrio possibile tra le divergenti opinioni espresse e una buona base per un accordo in sede di Consiglio.

C. Posizione degli Stati membri che non fanno parte della zona euro in ordine a talune decisioni del consiglio direttivo (articolo 6, paragrafo 6 bis ter ter della proposta BCE)

18. La **proposta della Commissione** ha stabilito il principio secondo cui l'autorità nazionale competente di un qualsiasi Stato membro che non fa parte della zona euro può instaurare una cooperazione stretta con la BCE, previa decisione della BCE stessa, a condizioni e nei termini specificati. Il compromesso della presidenza ha modificato in misura significativa questa disposizione soprattutto nella prospettiva di garantire la posizione degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro. Secondo la presidenza il testo attuale garantisce ora condizioni di parità tra tutti i partecipanti al meccanismo di vigilanza unico.
19. In particolare nell'articolo 6, paragrafo 6 bis ter ter) la presidenza ha proposto una disposizione al fine di tenere conto del caso specifico in cui uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza da presentare al consiglio direttivo.

D. La *governance* del consiglio di vigilanza (articolo 19 della proposta BCE)

20. La **proposta della Commissione** lasciava in attesa di ulteriore definizione vari aspetti del funzionamento del consiglio di vigilanza (l'organo incaricato, ai sensi del regolamento, della preparazione delle decisioni che saranno ratificate dal consiglio direttivo). In particolare, lo status delle autorità nazionali competenti di Stati membri partecipanti che non fanno parte della zona euro doveva essere determinato da un futuro regolamento interno della BCE. Le norme relative ad un'adeguata separazione tra le funzioni di vigilanza e di politica monetaria non erano previste con riguardo ai rappresentanti della BCE ed il riferimento ad un comitato direttivo non era accompagnato da alcun chiarimento, in particolare, riguardo alla sua composizione.

21. La **presidenza** ha modificato la proposta della Commissione relativamente a vari aspetti⁵. Le discussioni più recenti in sede di COREPER hanno tuttavia messo in evidenza una certa divergenza su due aspetti cruciali:

- l'equilibrio tra Stati membri nelle regole di voto (l'articolo 19, paragrafo 2 ter) e il comitato direttivo (articolo 19, paragrafo 4 bis),
- la separazione tra funzioni di politica monetaria e poteri di vigilanza della BCE (articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2 e paragrafo 2bis).

La presidenza ritiene che il testo di compromesso rappresenti il miglior equilibrio possibile tra le divergenti opinioni espresse e una buona base per un accordo in sede di Consiglio.

E. Introduzione graduale ed entrata in vigore del meccanismo di vigilanza unico (articoli 27 e 28 della proposta BCE)

22. Il Consiglio europeo ha concluso tra l'altro: "...il Consiglio europeo invita i legislatori a proseguire i lavori... con l'obiettivo di trovare un accordo sul quadro legislativo entro il 1° gennaio 2013... I lavori sull'attuazione operativa (*del meccanismo di vigilanza unico*) si svolgeranno nel corso del 2013."

23. La **proposta della Commissione** stabilisce un periodo di introduzione graduale in cui, a partire dal primo giorno, alla BCE sarebbe attribuito il potere di assumere, ove decida in tal senso, la vigilanza di una qualsiasi banca degli Stati membri partecipanti, in particolare nel caso in cui tale banca riceva assistenza finanziaria pubblica. Per tutte le altre banche, la vigilanza della BCE sarebbe introdotta gradualmente a decorrere dal 1° luglio 2013 per le banche europee più significative e dal 1° gennaio 2014 per tutte le altre banche.

24. Talune delegazioni hanno avanzato dubbi sulle disposizioni di introduzione graduale proposte dalla Commissione e alcune delegazioni hanno avanzato proposte per cercare disposizioni al riguardo più flessibili con la possibilità di completare l'attuazione in una fase successiva, in modo da concedere più tempo alla BCE per prepararsi ad assumere i nuovi compiti di vigilanza.

⁵ Vedere relazione al Consiglio del 4 dicembre (documento 17413/12).

25. Dalle discussioni tenutesi a seguito della sessione del Consiglio del 4 dicembre è emerso un sostegno alle disposizioni di introduzione graduale differenziate, riportate nel compromesso della presidenza, in attesa di un accordo sul pacchetto CRD4/CRR per l'entrata in vigore del regolamento BCE⁶.

F. Altre disposizioni della proposta BCE

26. Oltre alle questioni chiave in sospeso precedentemente delineate, restano in sospeso un certo numero di questioni di portata limitata.
27. Ciò riguarda in particolare le disposizioni seguenti:
- Articolo 2 - infrastrutture di mercato
 - Articolo 9 e altri - diritto di accesso della BCE alle informazioni
 - Articolo 17 ter - nomina dei membri del gruppo di esperti del riesame
 - Articolo 26 e considerando 29 bis - modifiche strutturali dei gruppi bancari
 - Considerando 10 - riferimento ai pilastri dell'Unione bancaria

La presidenza, nel suo ultimo compromesso sulla proposta della BCE (doc. 17538/12), ha mirato ad affrontare per quanto possibile le preoccupazioni degli Stati membri ancora in sospeso, tenendo presente l'esigenza di mantenere un adeguato equilibrio tra le differenti opinioni delle delegazioni. La presidenza auspica che gli Stati membri, in uno spirito di compromesso, siano della volontà di appoggiare il testo di compromesso nella versione proposta, fatti salvi eventuali miglioramenti redazionali.

III. CONCLUSIONE

28. La presidenza invita il Consiglio ad approvare entrambe le proposte, sulla base dei relativi compromessi della presidenza (docc. 17538/12 e 17539/12), e ad incaricare la presidenza di avviare negoziati con il Parlamento europeo al fine di pervenire quanto prima ad un accordo.

⁶ Auspicando il raggiungimento di un accordo politico, sia in sede di Consiglio sia con il Parlamento europeo, all'inizio del 2013, si prevede che l'adozione e la pubblicazione dei regolamenti, al termine delle necessarie fasi di messa a punto, possa avvenire a metà primavera 2013. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, parallelamente, uno Stato membro ha segnalato la necessità di completare una procedura parlamentare della durata di circa dieci settimane come presupposto per tale adozione.